

ATTO 1/2024/XII

DEL 02/08/2024

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica ai sensi dell'articolo 32 della Legge 833/1978. Misure di prevenzione sull'intero territorio regionale per l'attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili e affini all'aperto in condizioni di esposizione diretta e prolungata al sole.

Visto l'art. 32 della Costituzione.

Visto lo Statuto della Regione Piemonte.

Visti:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- il D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
- l'art. 117, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- il D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.;
- l'art. 650 del codice penale.

Preso atto:

- della Circolare del Ministero della Salute n. prot. n. 14360, del 16 maggio 2024 – ufficio 4 Ex DGPRE, recante "*Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti al caldo sulla salute – Attività 2024*";

- della Circolare del Ministero della Salute n. prot. n. 18460, del 21 giugno 2024 – ufficio 4 Ex DGPRE, recante “*Raccomandazioni per fronteggiare l'emergenza caldo*”.

Considerato che:

- la Regione Piemonte è interessata da una eccezionale ondata di caldo caratterizzata da elevate temperature dell'aria, ed un alto tasso di umidità;
- a tal proposito che l'elevata temperatura dell'aria, l'umidità e la prolungata esposizione al sole, rappresentano un pericolo per la salute dei lavoratori il cui lavoro è svolto prevalentemente in ambiente esterno, esposti per lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari, a rischio quindi di stress termico e colpi di calore con esiti potenzialmente anche letali;
- che il lavoro nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili ed affini è svolto essenzialmente all'aperto senza possibilità per i lavoratori di ripararsi dal sole e dalla calura nei momenti della giornata caratterizzati da un notevole innalzamento della temperatura;
- l'INAIL nell'ambito del progetto Workclimate (Inail-CNR), ha reso disponibile sul sito web www.workclimate.it le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione al caldo in relazione alla tipologia di lavoro svolto, al fine di contenere il rischio di esposizione dei lavoratori.

Ritenuto opportuno :

- fornire una risposta efficace e tempestiva alle emergenze sanitarie e ai relativi effetti, attraverso il coinvolgimento coordinato delle strutture, regionali e non, che sono titolari di competenze in materia, intende promuovere azioni adeguate atte a prevenire le patologie da elevate temperature ambientali a carico dei lavoratori impegnati nei settori per i quali il lavoro viene svolto prevalentemente in ambiente esterno;
- provvedere urgentemente, nelle more di eventuali accordi tra il partenariato datoriale e sindacale, di cui la regione si farà promotrice, che possano meglio tutelare, in via ordinaria, la salute dei soggetti che operano nelle condizioni climatiche descritte;
- adottare un provvedimento a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori finalizzato a ridurre l'impatto dello stress termico ambientale sulla salute e, quindi, i rischi cui è esposto il relativo personale, evitando così conseguenze gravemente pregiudizievoli; per tutte le aree o zone del territorio della Regione Piemonte interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili e affini, in condizioni di esposizione diretta e prolungata al sole.

Ritenuto, pertanto, di disporre, dal 5 agosto 2024 e fino al 31 agosto 2024, il divieto lavorativo tra le 12:30 e le 16:00, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito <https://www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/> riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”.

Ritenuto altresì di prevedere che, fermo quanto sopra disposto, le Pubbliche Amministrazioni, i concessionari di pubblico servizio, i loro appaltatori, quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o

di salvaguardia della pubblica incolumità, adottano idonee misure organizzative ed operative che riconducano il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello accettabile secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro come previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008.

Acquisito il parere tecnico del Settore Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare – Direzione sanità con nota prot. n. 19369/A1409D del 2.08.2024, con il supporto del gruppo tecnico di medicina del lavoro di cui alla DD 1031 del 11.05.2023 del citato Settore.

Dato atto che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per l'adozione di Ordinanza in materia di igiene sanità pubblica.

Ritenuto, pertanto:

- necessario adottare, a salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori subordinati e autonomi nonché ai soggetti ad essi equiparati del settore agricolo, florovivaistico e nei cantieri edili ed affini, le cui attività si svolgono all'esterno, nei momenti della giornata caratterizzati da un notevole innalzamento della temperatura in condizioni di diretta e prolungata esposizione ai raggi solari diretti misure idonee a ridurre l'impatto dello stress termico ambientale;
- nell'esercizio dei poteri contingibili e urgenti attribuiti al Presidente della Regione a tutela della salute e igiene pubblica, di dover emanare un provvedimento finalizzato a ridurre i rischi per la salute evidenziati nell'alinea precedente e di disporre, dal 5 agosto fino al 31 agosto 2024, il divieto di lavoro in condizioni di esposizione diretta e prolungata al sole, per attività classificabili come "attività fisica intensa" sul sito web <https://www.workclimate.it/scelta-mappa/#caldo> o altre attività equiparabili ove non sia possibile introdurre misure di riduzione del rischio, tra le 12:30 e le 16:00, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito web dedicato <https://www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/> riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12:00, segnali un livello di rischio "ALTO" allo scopo di evitare possibili conseguenze gravemente pregiudizievoli per incolumità degli stessi.

Dato atto che:

- restano salvi i provvedimenti dei Sindaci riferiti al territorio comunale, che non contrastino con la presente Ordinanza e gli obblighi attribuiti al Datore di lavoro a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori;
- la presente Ordinanza non inficia eventuali e specifici Accordi aziendali volti a tutelare la salute dei lavoratori di fronte a siffatto rischio, qualora quest'ultimi siano migliorativi del contenuto dell'Ordinanza in questione.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il

presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto contiene ordini di sanità pubblica inerenti la fascia oraria lavorativa di soggetti individuati per la tutela dell'esposizione diretta e prolungata al sole.

Informata la Giunta regionale ed ottenuta la relativa condivisione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Il Presidente

ORDINA

1) a decorrere dal 5 agosto 2024 e fino al 31 agosto 2024, salvo successivi provvedimenti, sull'intero territorio regionale della Regione Piemonte è vietato il lavoro in condizioni di esposizione diretta e prolungata al sole, ai lavoratori subordinati e autonomi nonché ai soggetti ad essi equiparati, del settore agricolo, florovivaistico e nei cantieri edili ed affini, per attività classificabili come "attività fisica intensa" sul sito web <https://www.workclimate.it/scelta-mappa/#caldo> o altre attività equiparabili ove non sia possibile introdurre misure di riduzione del rischio, tra le 12:30 e le 16:00, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito web dedicato <https://www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/> riferita a "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12:00, segnali un livello di rischio "ALTO";

2) fermo quanto sopra disposto, le Pubbliche Amministrazioni, i concessionari di pubblico servizio, i loro appaltatori, quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, adottano idonee misure organizzative ed operative che riconducano il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello accettabile secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro come previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008;

3) restano salvi i provvedimenti sindacali, riferiti al territorio comunale, che non contrastano con la presente Ordinanza e gli obblighi previsti per il Datore di lavoro a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori;

4) la mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Ordinanza determina le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 650 codice penale, se il fatto non costituisce più grave reato;

5) il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente Ordinanza viene pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 e viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, ai Prefetti e a

tutti Sindaci dei comuni piemontesi, ai Dipartimenti di Prevenzione e ai Servizi di Prevenzione Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) delle Aziende Sanitarie Locali della regione Piemonte, la Direzione interregionale del Nord- Ispettorato d'Area Metropolitana Torino – Aosta dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e dei datori di lavoro e alle Associazioni di categoria.

Il Presidente,
Fi.to digitalmente da On. Alberto Cirio